



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. ____ del __/__/202__

Gara [5/L/2024-ATNEO.2404L] - procedura di gara aperta finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per la realizzazione del dimostratore AGRITECH nel Complesso di San Giovanni a Teduccio e di laboratori per la produzione di materiale clinico per processi basati su tecnologia RNA in varie sedi di Ateneo nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

CIG: B423AE1D76, CUP: E63C22000920005 e E63C22000940007

Aggiudicatario: _____

L'anno 202__, il giorno __ del mese di _____, nei locali dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili siti in Napoli al Corso Umberto I, innanzi a me Dott. _____ Ufficiale Rogante di Ateneo, nominato con Decreto del Direttore Generale n° ____ del __/__/____, deputato a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima a norma dell'art. 60 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, si sono costituiti:

da una parte

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - Partita IVA 00876220633, nella persona della Dott.ssa Rossella Maio, Dirigente dell'Area Attività Contrattuale, delegata alla stipula dei contratti giusto Decreto del Direttore Generale n° 859 del 04/11/2021, domiciliata per la carica presso la Sede Centrale dell'Università - Corso Umberto I -, di seguito denominata *Università*

dall'altra

la società _____ Partita IVA _____ C.F. _____, iscritta al registro delle imprese n. _____ nella persona di _____, nato _____ (__) il _____, nella qualità di _____

_____, con Sede Legale in _____, alla via
_____, di seguito denominata appaltatore;

(in caso di r.t.i.)

la società _____ Partita IVA _____ C.F. _____, iscritta al
registro delle imprese n. _____ nella persona di _____, nato
_____ (__) il _____, nella qualità di
_____, con Sede Legale in _____, alla via
_____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del
Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa mandante (o mandanti)
_____ Partita IVA _____ C.F.
_____, iscritta al registro delle imprese n. _____ giusto mandato collettivo
speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____, di
seguito denominata appaltatore;

PREMESSO CHE

1. con Avviso n. 3138/2021 e ss. mm. ii., il Ministero dell'Università e della Ricerca ha finanziato la creazione di 5 Centri Nazionali dedicati alla ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'Agenda della Ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027. In particolare, tra i 5 Centri Nazionali individuati, rientrano il Centro Nazionale per le Tecnologie dell'Agricoltura (AgriTech) e il Centro Nazionale sullo Sviluppo di Terapia Genica e Farmaci con tecnologia RNA, a valere sulla Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" del PNRR. Tali Centri Nazionali - organizzati con una struttura di governance di tipo Hub & Spoke, con l'Hub, che svolge attività di gestione e coordinamento, e di converso, gli Spoke, i quali svolgono quelle di ricerca – sono composti da università statali ed enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e possono prevedere il coinvolgimento di università non statali, altri enti pubblici di ricerca e di altri soggetti pubblici o privati, altamente qualificati che svolgono attività di ricerca;
2. attesi gli obiettivi fissati, l'Università Federico II ha individuato lo strumento dell'Accordo Quadro (art. 59 del D.lgs. 36/2023) quale istituto giuridico appropriato per la tipologia di interventi da eseguire, attesa la sua flessibilità che, accorpando prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, consente di definire le prestazioni che potranno essere oggetto di affidamento al soggetto aggiudicatario al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo al raggiungimento dell'importo dell'Accordo Quadro, complessivamente stimato. Ciò consente un risparmio di tempi e di costi in quanto si può attivare la prestazione resasi necessaria a "semplice chiamata" con la stipula di un "Contratto Applicativo".
Le aree individuate per ospitare le infrastrutture tecniche dei centri nazionali sono i seguenti:

- campus di San Giovanni a Teduccio nell'area ex Iannone;
 - campus di San Giovanni a Teduccio nell'Area denominata ex F2SILab;
 - Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo;
 - Complesso Universitario di Cappella Cangiani (Secondo Policlinico e Dipartimenti di Farmacia)
 - Altri immobili ricadenti nel patrimonio dell'Università Federico II od in aree ad essi limitrofe comprensive delle aree esterne ed interrate;
3. l'intervento è finanziato con fondi PNRR:
- Progetto: PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" Iniziativa finanziata dall'Unione europea – NextGenerationEU. National Research Centre for Agricultural Technologies – AGRITECH Codice progetto MUR: CN_00000022 CUP UNINA: E63C22000920005;
 - Progetto: PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" Iniziativa finanziata dall'Unione europea – NextGenerationEU. National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Codice progetto MUR: CN00000041 – CUP UNINA: E63C22000940007
4. in esecuzione di quanto precede, l'Università Federico II ha indetto con determina a contrarre n. 1374 del 05/11/2024 una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., avente ad oggetto *"Accordo quadro con un unico operatore economico per la realizzazione del dimostratore AGRITECH nel Complesso di San Giovanni a Teduccio e di laboratori per la produzione di materiale clinico per processi basati su tecnologia RNA in varie sedi di Ateneo nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di 'campioni nazionali di R&S' su alcune Key Enabling Technologies" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"* da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
5. l'importo massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'appaltatore nell'ambito dell'Accordo quadro, al netto del ribasso offerto, ammonta complessivamente come di seguito specificato: l'importo massimo previsto per i lavori è pari a euro 9.200.000,00; l'importo massimo pagabile risulta pari a euro 9.350.000,00 così suddiviso: Importo previsto dei lavori: euro 8.000.000,00; Estensione lavori ai sensi dell'art.120 comma 3 del d.lgs. 36/2023: euro 1.200.000,00; Premio di accelerazione: euro 150.000,00. Il tutto oltre IVA come per legge.
5. a seguito dell'espletamento della gara, con Decreto del Direttore Generale n. __ del __/__/202__ è stata disposta l'aggiudicazione della procedura *de qua*, efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D. Lgs. n. 36/2023, a favore di _____ sulla base dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, recante quest'ultima un ribasso percentuale pari a __ %

6. con nota protocollo n. ____ del __/__/202__, trasmessa tramite il portale telematico www.acquistinretepa.it e tramite pec è stata comunicata l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, co. 1, lett. b) e c) del D.lgs. 36 del 2023;
7. l'Università ha ottemperato a quanto richiesto dalla normativa in materia di antimafia, giuste richieste di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 06.09.2011 e ss.mm.ii. formulate attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia in data __/__/202__ prot. n. _____;
8. la società _____ ha ottemperato a quanto richiesto dall'art. 1 del D.P.C.M. n° 187/91 in materia di dichiarazioni di composizione societaria;
9. l'Università ha acquisito il DURC regolare della _____ Prot. n° _____ con scadenza validità il __/__/202__;
10. nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Piano di prevenzione della corruzione e dall'art. 18 co. 2 del d.lgs. 36/2023, il presente Accordo Quadro viene stipulato entro il previsto termine di 60 giorni dal sopra citato decreto di aggiudicazione;
11. ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023 le parti possono formalizzare il contenuto dei reciproci obblighi attraverso la stipula del presente accordo quadro;

PREMESSO INFINE CHE

1. l'appaltatore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo alle condizioni, alle modalità e nei termini ivi stabiliti;
2. l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con PEC del __/__/202__, assunta al protocollo di Ateneo in data __/__/202__ con n. __, ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva, rilasciata da _____ ed avente n _____ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro per un importo pari ad euro _____;
3. l'appaltatore ha stipulato e consegnato, ai sensi dell'art. 117 co. 10 del d.lgs. 36/2023, polizza di assicurazione (C.A.R.) n. _____ emessa da _____ in data __/__/202__.

La copertura assicurativa decorre dalla data dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori o servizi risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Università nei confronti dell'Appaltatore, in quanto definisce unicamente la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione di singoli appalti che saranno affidati, previa stipula di "contratti attuativi" da parte dell'Università;
5. con la sottoscrizione dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni contenute negli articoli: 5, 6, 8, 14, 18, 20, 24 e 25.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse di cui sopra nonché tutti gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.
2. L'esecuzione del presente Accordo Quadro è, dunque, regolata:
 - i. dalle clausole del presente documento, dei relativi allegati e dai singoli Contratti attuativi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Università e l'Appaltatore;
 - ii. dal D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
 - iii. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - iv. dalle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e succ. mod. sulla "tracciabilità dei flussi finanziari";
 - v. dalle disposizioni contenute nel Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale della Prefettura, al quale l'Università ha aderito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 27/10/2021, sottoscritto in data 10/12/2021;
 - vi. dalla Legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i. sulla Prevenzione e Repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A;
 - vii. dalle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PIAO approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. ___ del ____, disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo

<http://www.unina.it/trasparenza/piao>, i cui contenuti - con la sottoscrizione del presente contratto - l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare;

- viii. dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- ix. dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007, recante "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture della Campania";
- x. dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti e dalle circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori relativi agli interventi finanziati in tutto o in parte dall'Unione Europea - NextGenerationEU, con le risorse previste nell'ambito del PNRR.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri Contratti attuativi per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del dimostratore AGRITECH nel Complesso di San Giovanni a Teduccio e di laboratori per la produzione di materiale clinico per processi basati su tecnologia RNA in varie sedi di Ateneo nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU".
2. Gli interventi concernenti i lavori da eseguire, mediante sottoscrizione dei "contratti attuativi", sono descritti, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, all'art. 4 del capitolato speciale di appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
3. L'affidamento all'Appaltatore da parte dell'Università dei singoli lavori, mediante i suddetti contratti attuativi, avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, secondo i termini e le condizioni del presente Accordo Quadro, mediante la procedura descritta in dettaglio all'art. 10 del capitolato speciale di appalto.
4. Si precisa che l'Appaltatore dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e la completa realizzazione dei lavori di cui al presente Accordo Quadro.
5. I lavori dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto ed all'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Appaltatore, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
6. I lavori dovranno eseguirsi, altresì, in conformità alle disposizioni in materia di sicurezza riportate agli articoli 43 e ss. di cui al Capitolato Speciale di Appalto.
7. I lavori dovranno eseguirsi in conformità anche ai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo ed al Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, che fanno parte integrante del presente contratto (anche se non materialmente allegati). Anche detti documenti vengono sottoscritti da entrambi i contraenti. I lavori dovranno, inoltre, eseguirsi in

conformità alle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PIAO approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. ___ del __/__/202__, disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao>, i cui contenuti - con la sottoscrizione del presente contratto - l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

8. L'Appaltatore non acquisisce alcun diritto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, restando impegnato a stipulare i singoli contratti attuativi.

Art. 3 – Durata dell'Accordo Quadro e opzioni contrattuali

1. La durata del presente Accordo Quadro viene stabilita in 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro.
2. Ai sensi dell'articolo dell'art. 120, co. 3, del D.lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva di autorizzare l'estensione nei limiti previsti dal predetto articolo, ferma restando la durata massima dell'Accordo Quadro in 18 (diciotto) mesi.
3. Ferma restando la validità ed efficacia del presente Accordo e dei Contratti Attuativi, non sarà più possibile stipulare Contratti Attuativi, qualora, anche prima del termine di scadenza dell'Accordo, si sia raggiunto l'importo complessivo pari all'importo massimo previsto, dove per importo massimo si intende l'importo comprensivo di tutte le opzioni.
4. La validità dell'Accordo cessa, in ogni caso, all'esaurirsi dell'importo dell'Accordo stesso, anche se in data anteriore al suddetto termine di scadenza.
5. È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo Quadro, ovvero dei singoli Contratti Attuativi.
6. Fermo restando l'affidamento entro il termine ultimo di vigenza dell'Accordo, i contratti attuativi hanno la durata stabilita negli stessi indipendentemente dalla data di scadenza dell'Accordo stesso.
7. Per quanto non espressamente previsto, si applica quanto disposto all'art. 6 del Capitolato speciale di appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni

1. I lavori del presente Accordo Quadro sono riconducibili alle seguenti categorie e classifiche: categoria OG11 (classifica V-prevalente) e categoria OG01 (classifica IV-bis-scorporabile).

Art. 5 – Oneri a carico dell'Appaltatore - Condizioni Generali

1. L'Appaltatore è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto del presente Accordo e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.
2. Preso atto della natura dell'incarico, l'appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in

vigore durante l'esecuzione dell'Accordo. L'Appaltatore dovrà, altresì, assicurare il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente incarico.

3. I lavori affidati in forza del presente Accordo sono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena ed inscindibile di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, nei Contratti Attuativi e nei seguenti documenti:

- i. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale di appalto;
- ii. Offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore;
- iii. Spiegazioni del concorrente ex art. 110 del D.lgs. 36/2023 in caso di offerta anormalmente bassa.

I documenti di cui alle precedenti lettere sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale mentre gli altri documenti sottoscritti dalle parti per integrale accettazione contestualmente alla stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso. Tali documenti qui si intendono integralmente riportati e trascritti e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Con la sottoscrizione, l'Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

4. In caso di discordanza tra i vari documenti vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali i lavori vengono affidati e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

5. Con la stipula del presente Accordo, l'Università non costituisce alcun obbligo nei confronti dell'Appaltatore, se non quello del rispetto delle condizioni sottoscritte nell'esecuzione dei contratti attuativi. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché l'Università non darà esecuzione ai contratti attuativi.

6. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato ed agli impegni assunti dall'aggiudicatario con l'Offerta Tecnica ed Economica; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

7. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore e l'Università.

Art. 6 – Obbligazioni specifiche a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'Università per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di:

- a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo 11 del Bando di gara;
- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023;
- c) comunicare ogni modifica o il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo l'appaltatore dichiara:
- a) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- b) di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- c) di impegnarsi, laddove la stazione appaltante lo richieda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, ad inviare l'organigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) afferenti gli ultimi tre anni a far data dal provvedimento di aggiudicazione/affidamento relativo alla procedura di cui al presente contratto.

Art. 6 bis – Obblighi specifici derivanti da PNRR

1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Attuativo, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori

procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

3. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Attuativo, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
4. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto Attuativo, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021 e secondo quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto.
5. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni che gli verranno richieste e necessarie ad assolvere gli obblighi in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione dell'opera finanziata nell'ambito e secondo le norme dettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR.

Art. 7 – Contratti Attuativi

1. La stipula dell'Accordo Quadro consentirà all'Università di affidare all'Appaltatore i lavori oggetto dell'Accordo stesso, mediante la stipula di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati "contratti attuativi"), senza avviare un nuovo confronto competitivo, con le modalità ed alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto.
2. I lavori di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere eseguiti secondo la tempistica e le modalità previste nel capitolato e nei contratti attuativi.
3. La procedura per l'affidamento del contratto attuativo è la seguente:
 - a) preliminarmente l'Università procederà alla definizione dell'oggetto del singolo appalto mediante la definizione del Progetto Esecutivo con indicazione della tipologia del lavoro da eseguire, opere e servizi accessori ad esso connessi da fornire, eventuali elaborati progettuali e tutto quanto necessario alla corretta definizione dell'intervento;
 - b) successivamente l'Università provvederà a comunicare all'Appaltatore l'oggetto del singolo appalto da affidare con indicazione dei relativi interventi da eseguire e previsti dall'Accordo Quadro ed in esecuzione del Progetto Esecutivo fornito dall'Amministrazione Appaltante;
 - c) previa adozione, da parte dei Dirigenti competenti e, per quanto di rispettiva competenza, del provvedimento di approvazione degli elementi di cui al precedente punto a), recante anche l'impegno di spesa, precederà ad affidare l'appalto mediante Contratto Attuativo comprensivo

del Progetto Esecutivo relativo all'intervento da eseguire rispettando i termini e le condizioni previste nell'Accordo Quadro;

- d) entro e non oltre 5 gg. dal ricevimento del Contratto Attuativo, l'Appaltatore verrà invitato alla sottoscrizione dello stesso.
4. Nel Capitolato Speciale di Appalto sono esplicitate le specifiche tecniche delle principali prestazioni potenzialmente richiedibili all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro, fermo restando che lo stesso sarà tenuto ad intervenire ogni qualvolta il R.U.P. o la Direzione dei Lavori ne ravveda la necessità.
 5. Per le specifiche disposizioni riguardanti gli affidamenti dei singoli appalti attuativi del presente Accordo, si fa espresso richiamo a quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.
 6. L'esecutore, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti attuativi, comunque, nei limiti dell'importo complessivo e sino al termine di scadenza dell'Accordo Quadro.
 7. Resta fermo che l'Appaltatore dovrà eseguire, per ciascun contratto attuativo, le prestazioni ad esso afferenti, a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Art. 8 - Importo dell'Accordo Quadro e Corrispettivi

1. L'Importo massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'Appaltatore nell'ambito dell'Accordo Quadro, al netto dello sconto offerto, è pari ad euro 9.350.000,00 .
2. Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato agli affidamenti effettivamente disposti. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. La stipula del presente Accordo Quadro non costituisce impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo. L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente Accordo, saranno stabiliti con gli affidamenti disposti dall'Università qualunque risulti essere l'importo dei singoli affidamenti medesimi.
3. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore per la prestazione dei lavori oggetto di ciascun Contratto Attuativo saranno indicati nel contratto medesimo. I corrispettivi dovuti sono determinati applicando il ribasso offerto in sede di gara alle voci di riferimento risultanti dal vigente Prezziario regionale della Campania. Nei casi in cui non venisse rinvenuta nel Prezziario regionale della Campania la voce di elenco oggetto di valutazione, o voce comunque simile e/o assimilabile, saranno utilizzati altri Prezzari delle Regioni d'Italia in vigore al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, dando priorità a quelli delle Regioni confinanti con la Campania. In caso di utilizzo di tali prezzari, sui relativi prezzi sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.
4. Il ribasso percentuale di aggiudicazione, pari al ___ % (_____ percento), è invariabile per tutta la durata dell'Accordo Quadro e si applica sulle singole voci dell'elenco prezzi.

5. In considerazione del fatto che l'Università si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, co. 3, del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente Accordo anche in assenza dell'informazione antimafia per _____, tutti i corrispettivi connessi all'esecuzione del presente contratto sono erogati sotto condizione risolutiva e l'Università recederà dallo stesso, qualora siano accertati, anche successivamente alla stipula del contratto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si rinvia, in ogni caso, a quanto previsto alla clausola 1) del protocollo di legalità riportata infra.

Art. 9 – Pagamenti e Premio di Accelerazione

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo del contratto attuativo secondo le modalità indicate dal capitolato speciale di appalto.
2. I pagamenti saranno effettuati, con spese a carico _____, mediante accreditamento sul c/c bancario n. _____, IBAN: _____ presso _____, sul quale opera il seguente soggetto delegato: _____.
3. Per le specifiche disposizioni in ordine a termini e modalità di pagamento, si rinvia alle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto.
4. Fermo quanto previsto da detto Capitolato Speciale d'Appalto si precisa che:
 - La società _____ potrà emettere le fatture solo se preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Progetto, pena il rifiuto della fattura da parte dell'Area Edilizia (Ufficio destinatario di fattura); al fine di accelerare l'accertamento, la Società potrà trasmettere un pro-forma di fattura al Responsabile Unico del Progetto al recapito PEC dello stesso;
 - le fatture dovranno essere intestate all'Università degli Studi di Napoli Federico II - partita IVA 00876220633 - e riportare, oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente, anche il codice CIG ed il codice Univoco Ufficio H4R29U (identificativo dell'Area Edilizia di questa Università e censito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e inviate al Sistema di Interscambio (SDI);
 - il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte del sopraindicato Ufficio destinatario di fattura (Area Edilizia).
 - ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario ha diritto nei modi e tempi previsti del predetto articolo, all'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale complessivo, come definito nel singolo contratto attuativo.
5. Ai sensi dell'art. 11 co. 6 del D.lgs. 36/2023 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Detta ritenuta dovrà essere evidenziata in fattura. Le ritenute possono

essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. Il pagamento della rata di saldo avverrà secondo le modalità riportate all'articolo 31 del capitolato speciale di appalto. Tale pagamento, comunque, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
7. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa. In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.
8. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/01/1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle esattoriali; ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis del D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.
9. Ai sensi dell'art. 126, comma 2 del Lgs. n. 36/2023, è riconosciuto all'appaltatore per ogni contratto attuativo il c.d. "premio di accelerazione" determinato per ogni giorno di anticipo dell'ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza contrattuale prevista nei singoli contratti attuativi alle seguenti condizioni:
 - sia stato approvato dall'Amministrazione delegante il certificato di collaudo dei lavori previsti nel contratto attuativo con esito positivo, dal quale risulti che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte;
 - il valore del premio sia contenuto nei limiti delle risorse destinate nel quadro economico dell'intervento, viceversa il premio è automaticamente ridotto in ragione della somma disponibile (e perciò senza alcuna pretesa risarcitoria da parte dell'appaltatore).

Per le modalità di erogazione del premio si rinvia all'art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Qualora l'Appaltatore non assolva a tali obblighi, si

procede con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

2. Ai fini dei suddetti obblighi, l'Università comunicherà all'Appaltatore il Codice identificativo Gara (CIG derivato) e Codice Unico di Progetto (CUP) relativo a ciascun affidamento, dati che dovranno essere riportati in ciascuna fattura.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, l'Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sui quali verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Università di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.
5. Ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017), la fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
6. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte dell'Università, le fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG), il riferimento all'Accordo Quadro e il riferimento al singolo Contratto Attuativo.

Art. 11 – Variazione dei Lavori e dei Prezzi

1. Ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire nelle opere oggetto dell'appalto le varianti che l'Università ritenga opportune, qualora si rendesse necessario, secondo le modalità stabilite dall'art. 38 e ss. del Capitolato Speciale di Appalto.
2. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui agli elenchi prezzi contrattuali. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili presenti nel contratto, oppure, ove questo non sia possibile, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. In questo caso le nuove analisi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, e approvati dal RUP.
3. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 12 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva, mediante atto di fideiussione, polizza n. _____ emessa in data __/__/202__ da _____, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, assunta a protocollo di Ateneo come allegato alla PEC del __/__/202__, assunta al protocollo di Ateneo con n. ___ del __/__/202__.
2. L'importo della garanzia tiene conto della riduzione previste dall'art. 106, co. 8 del D.lgs. 36/2023.
3. La presente garanzia opererà per tutta la durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti Attuativi.
4. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sia di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro sia di quanto stabilito nei Contratti Attuativi.
5. L'Università ha diritto di valersi della suddetta garanzia nel caso di:
 6. mancata stipula dei Contratti Attuativi;
 7. risoluzione del presente Accordo Quadro;
 8. in tutti gli altri casi previsti dai documenti contrattuali e di gara nonché dalla normativa vigente.
9. L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte dell'Università, di escussione parziale o totale della garanzia stessa, qualora abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
10. Il mancato reintegro della garanzia costituisce causa risolutiva espressa.

Art. 13 - Polizze Assicurative

1. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione dell'appalto da qualsiasi causa determinati ed in particolare i rischi alle opere in costruzione ed alle opere preesistenti - salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione o cause di forza maggiore - e si impegna pertanto a farsi carico degli eventuali oneri di risarcimento per capitali, interessi, spese per danni provocati a personale o cose dell'Amministrazione o di terzi.
2. L'appaltatore, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, deve costituire e consegnare alla stazione appaltante, ai fini della stipula dell'Accordo Quadro una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione.
Di conseguenza, è onere dell'esecutore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze che coprano:
(Polizza di assicurazione per danni di esecuzione) i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi

nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari a quello di contratto; il limite di risarcimento per sinistro deve essere pari al predetto massimale;

(Polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi) responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per danni causati a persone e cose, con un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

3. La polizza dovrà essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e prevedere una somma assicurata:

per la PARTITA 1 (Opere): una somma pari a euro _____;

per la PARTITA 2 (Opere preesistenti): una somma pari a euro _____;

per la PARTITA 3 (Demolizioni e sgombero): un importo pari a euro 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori o servizi risultante dal relativo certificato.

4. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
6. Le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 14 - Penali

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'uno per mille di ciascun Contratto Attuativo per riscontrato inadempimento nelle seguenti ipotesi:
- per mancato rispetto delle clausole e condizioni del contratto attuativo concernente le opere da realizzare;
 - per mancata disponibilità di operai specializzati e qualificati in relazione alle necessità di ogni singola opera;
 - per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori;
 - nella esecuzione di ordini di servizio impartiti nell'ambito del contratto sia per l'avvio delle opere previste che per la loro ultimazione a regola d'arte.
2. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso

l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

4. Qualora l'Appaltatore non adempia correttamente agli obblighi ed oneri assunti con il presente Accordo e/o con i contratti attuativi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari incaricando imprese o personale di propria fiducia. Le spese derivanti dai suddetti interventi vengono addebitate all'appaltatore con una maggiorazione del 10% per cento a titolo di penale.
5. Le penali di cui al presente articolo saranno dedotte dall'importo netto dei lavori in sede di contabilità in occasione dello stato d'avanzamento lavori successivo al verificarsi dell'evento ovvero in sede di conto finale.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troveranno applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore.
7. Qualora si verifichi una o più fattispecie di inadempimento di cui al presente articolo, tali da concretare inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile, è comunque facoltà della Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità previste nel capitolato in materia di risoluzione del contratto.

Art. 15 - Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, l'Amministrazione si avvale, a tutela dei propri interessi, di quanto disposto in materia dal d.lgs. 36/2023 e dalla Normativa Nazionale vigente

Art. 16 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione dell'Accordo e/o dei contratti attuativi è nulla ed è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
2. È ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.
3. L'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 disciplina le condizioni per l'opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 17 - Sicurezza

1. Per quanto attiene gli obblighi e gli adempimenti relativi alla sicurezza si fa espresso richiamo a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di Appalto.

Art. 18 - Risoluzione

1. L'Università ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 122 del D.lgs. n° 36 del 2023.
2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente Accordo e quanto disposto dall'art. 58 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di Appalto per la risoluzione dei Contratti Attuativi, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, si precisa che l'Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica dell'Accordo Quadro ex art. 1456 c.c., con contestuale decadimento dei Contratti Attuativi, nei seguenti casi:
 - a) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165";
 - b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali;
 - c) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;
 - d) provvedimento definitivo, a carico dell'Appaltatore, dell'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 159/2011,
 - e) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste al capo II, titolo IV, parte V del Libro II del d.lgs. 36/2023;
 - f) cessione, da parte dell'Appaltatore, dell'Accordo Quadro o di singoli contratti specifici;
 - g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi;
 - h) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
 - i) grave inadempienza, da parte dell'Appaltatore, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti Attuativi;
 - j) ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
 - k) risoluzione di anche uno solo Contratto Attuativo;
 - l) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti attuativi che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;
 - m) in caso sia riscontrato subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
 - n) nel caso in cui l'Appaltatore non sottoscriva il Contratto Attuativo, entro il termine e/o secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto o nel medesimo Contratto Attuativo, eccetto che per cause di provata forza maggiore;

- o) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel Capitolato e nel presente Accordo Quadro, anche se non richiamati nel presente articolo.
3. La risoluzione dell'Accordo Quadro risulta causa ostativa alla stipula di nuovi contratti specifici basati sul medesimo Accordo.
 4. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del medesimo.
 5. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Università si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 36 del 2023 al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta..
 6. La risoluzione, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
 7. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, così come le maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
 8. Le modalità previste per la risoluzione dell'Accordo e dei Contratti Attuativi sono disciplinate dall'art. 58 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di Appalto.

Art. 19 - Recesso

1. Per i contratti stipulati in forza del presente Accordo Quadro, relativamente al recesso trova applicazione l'art. 123 del D.lgs. 36 del 2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite PEC, all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 20 - Danni da forza maggiore

1. E' a completo carico dell'Appaltatore la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati per qualsiasi causale (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera (scavi, reinterri, muratura, tubazioni, ecc...) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè d'opera, alle opere provvisorie ed al macchinario e attrezzatura dell'Appaltatore.
2. Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori, se non in casi di forza maggiore, cioè in caso di danni causati, in corso d'opera e sino al collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall'Appaltatore le normali ed ordinarie precauzioni.
3. Nel caso di danni causati da forza maggiore, per ciascun Contratto Attuativo, l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

4. Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:
- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
5. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.
6. Nessun indennizzo è dovuto:
- quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere; per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera e di utensili;
 - per i danni di forza maggiore subiti da opere non ancora misurate o non ancora inserite regolarmente in contabilità.
7. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Art. 21 - Subappalto

- Per il subappalto si applica l'articolo 119 del D.lgs. 36/2023, gli articoli 50 e 51 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di Appalto ed ogni altra normativa vigente in materia.
- L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie: _____.
- L'Appaltatore non potrà subappaltare prima di aver ricevuto formale autorizzazione da parte del Responsabile Unico del Progetto, all'esito positivo delle verifiche di legge.

Art. 22 - Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

- Fanno parte integrale e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti allegati/materialmente allegati:
 - Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di Appalto;
 - Capitolato Tecnico;
 - Offerta Economica dell'aggiudicatario;
 - Offerta Tecnica dell'aggiudicatario;
 - spiegazioni del concorrente ex art. 110 del D.lgs. 36/2023 in caso di offerta anormalmente bassa

e materialmente non allegati:

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- Codici di Comportamento di Ateneo;
- Piano di prevenzione della corruzione di Ateneo;
- Protocollo di Legalità;

2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Società conferma l'incondizionata ed integrale accettazione dei contenuti di detti elaborati, che vengono riprodotti su n. 2 CD, dei quali uno viene consegnato alla Società in questa sede ed un altro resta agli atti dell'Ateneo.

Art. 23 - Spese contrattuali

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di Appalto per il pagamento delle imposte e tasse, tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle di registrazione e di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 24 - Controversie - Foro competente

1. In caso di eventuali controversie, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.
2. È fatto salvo il ricorso all'Accordo Bonario ai sensi e secondo le modalità dell'art. 210 del D.lgs. 36/2023.

Art. 25 - Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale

1. L'Appaltatore accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 27/10/2021, sottoscritto in data 10/12/2021. Le clausole di tale Protocollo dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione. L'impresa si impegna ad accettare e a dare applicazione a tutte le disposizioni contenute nel Protocollo di legalità, nonché alle specifiche clausole di seguito riportate:

Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del

10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.

Clausola 2): La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art.2 del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola 3): La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.

Clausola 4): La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 5): La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 6): La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di

esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi.

Clausola 7): La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente contratto.

Clausola 8): La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola 9): La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola 10): Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola 11): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Clausola 12): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola 13): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.

Clausola 14): La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo.

Clausola 15): La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto.

Art. 26 - Comunicazioni

1. Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Fausto Cascone, tel. 081-2537811, Mail: fausto.cascone@unina.it; PEC: fausto.cascone@personalepec.unina.it

Art. 27 - Trattamento dei dati

1. Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'Università informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente Accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia contrattuale.
2. Con la sottostante firma, l'Appaltatore presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.
3. Le parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservati qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte e non divulgheranno a terzi queste informazioni se non previo consenso scritto dell'altra parte. La Società non potrà utilizzare alcuna informazione o dato acquisito durante il rapporto contrattuale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'Università e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. La Società prende atto che l'Università tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in materia. Le parti, per quanto compatibile, rinviando alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Art. 28 – Rinvio

1. Per quanto non specificato nel presente Accordo si fa espresso rinvio a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di Appalto, nella restante documentazione di gara, alle norme e alle disposizioni del codice civile.
2. L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

Io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo digitalmente, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli elaborati richiamati al precedente art 22 per espressa volontà delle parti, le quali dichiarano di averne già preso cognizione.

Il presente atto è stato scritto con sistema di video scrittura da persona di mia fiducia, consiste in numero _____ pagine e la _____ fino a questo punto e viene sottoscritto con firma digitale dalle parti, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. Io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Firmatari: Dott.ssa Rossella Maio, Sig._____, (Aggiudicatario), Dott./Dott.ssa _____ (Ufficiale
Rogante/Sostituto)